



**ORDINANZA**

**- ex art. 700 c.p.c. -**

Il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro - nella persona del giudice monocratico dott. Giuseppe Craca, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da:

~~XXXXXXXXXX~~ con l'assistenza e difesa dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli;

contro

**POSTE ITALIANE S.P.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'assistenza e difesa dell'avv. Gaetano Granozzi;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.4.2014, osserva quanto segue.

Va anzitutto rigettata la richiesta, formulata nell'interesse di Poste Italiane S.p.A., di rinvio ad una nuova udienza per la citazione di un informatore a cura dello stesso ente.

Al riguardo deve infatti essere evidenziato che già il rinvio all'udienza del 4.04.2014 era stato appositamente disposto per l'ascolto di un informatore per ciascuna delle parti in causa e che Poste Italiane S.p.A. in questa ultima udienza non ha documentato né la citazione del proprio informatore né l'impedimento dello stesso.

Ciò premesso, la presente domanda cautelare è fondata e meritevole di accoglimento, sussistendo sia il "*fumus boni iuris*" - che presuppone una situazione di approssimativa verosimiglianza della pretesa azionata in giudizio dalla parte ricorrente - sia il "*periculum in mora*" - ovvero sia il pericolo di realizzazione di un pregiudizio irreversibile in attesa dei tempi connessi alla celebrazione del giudizio ordinario -.

In ordine al "*fumus boni iuris*" è d'uopo premettere che per costante giurisprudenza (che in questa sede non vi è motivo di disattendere) "*la ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di*

lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede" (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 19095/2013).

Questo stesso condivisibile indirizzo interpretativo argomenta poi che la riammissione in una sede diversa rispetto a quella originaria, costituendo un'ipotesi di trasferimento, deve essere giustificata, alla stregua dell'art. 2103 c.c., da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive il cui onere della prova ricade sulla parte datoriale.

Orbene, con la presente domanda cautelare l'istante, sul presupposto dell'illegittimità del trasferimento operato dalla convenuta, ha richiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di assegnazione presso la sede di Suzzara e quindi che fosse ordinato il rientro in servizio presso l'ufficio di Torremaggiore o, in subordine, presso un ufficio della filiale di Foggia.

L'ente resistente, quanto alla motivazione del trasferimento della Cocca presso l'ufficio di Suzzara, ha evidenziato le difficoltà organizzative legate ai numerosi provvedimenti giudiziari di riammissione dei lavoratori originariamente assunti con contratto a tempo determinato e quindi si è riportato alle regole ed alle procedure concordate con le organizzazioni sindacali dei dipendenti sia in occasione della firma dall'accordo nazionale del 29.07.2004 sia in occasione della firma dell'accordo nazionale del 30.09.2004 (docc. 1 e 2 del fascicolo della convenuta).

Con riferimento specifico alla disciplina delineata nelle fonti collettive appena citate, l'accordo del 29.07.2004, alla voce "Gestione degli effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto con contratto a tempo determinato", prevede testualmente quanto segue:

- 1) Le risorse riammesse in servizio con provvedimento giudiziale verranno inserite nella struttura presso la quale la parte ricorrente ha lavorato in esecuzione del contratto a termine oggetto del provvedimento.
- 2) L'azienda verificherà al momento della riammissione se tale struttura risulti nell'elenco di quelle eccedentarie sulla base dei criteri condivisi tra le Parti e sotto riportati.
- 3) In particolare, in relazione al punto precedente, le Parti si danno atto che risultano eccedentarie le strutture di recapito (uffici di recapito ed uffici postali con servizio di recapito) ubicate nei Comuni ove la percentuale di personale stabile operante sulle zone di recapito sia superiore al 109%. L'Azienda fornirà alle OO.SS. Nazionali e Regionali l'elenco di tali Comuni aggiornato con cadenza mensile.
- 4) Qualora la risorsa risulti riammessa in servizio in uno dei Comuni di cui al punto precedente, l'Azienda procederà al trasferimento della stessa in altre strutture ubicate in Comuni

non presenti nell'elenco. In tal senso verrà data priorità di assegnazione verso Comuni collocati in sequenza:

- a) nella medesima provincia;
- b) nella medesima regione;
- c) nelle regioni limitrofe;
- d) nelle altre regioni".

In aggiunta a questo, l'accordo nazionale del 30.09.2004 ha poi previsto che:

"con riferimento alla Mobilità volontaria verso il Recapito ed alla gestione degli effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto con Contratto a Tempo Determinato, le Parti si danno atto che, ai fini della determinazione dei criteri di copertura delle zone per esigenze di carattere strutturale, viene previsto quanto segue:

- nei Comuni con un numero di zone da 6 a 10 che hanno già una copertura del 100% assicurata da personale stabile, verrà data disponibilità di un ulteriore posto anche se la stessa determinerà una copertura superiore al 109%
- nei Comuni con un numero di zone inferiore a 6, che hanno già una copertura del 100% assicurata da personale stabile, non verranno formalizzate ulteriori disponibilità".

Dalla semplice lettura delle disposizioni innanzi citate si desume che unico indice che implica la doverosità o la non doverosità, in capo a Poste Italiane S.p.A., di riassumere un dipendente all'interno di una determinata filiale è il tasso di copertura assicurato dal personale stabile così come registrato nel relativo Comune.

Ciò posto quanto alla disciplina collettiva applicabile al caso de quo, deve essere rilevato che la convenuta si è semplicemente limitata, per un verso, ad allegare (senza tuttavia offrire di provare) che la filiale di Torremaggiore aveva un numero di addetti superiore al 109% e, per altro verso, a documentare che le percentuali di copertura dei posti presenti in ciascuna provincia pugliese erano superiori alle soglie innanzi riportate (con questo nulla dimostrando con riferimento specifico alle percentuali di copertura sussistenti nei singoli Comuni, come invece richiesto dagli accordi citati).

Irrilevante è al riguardo il documento depositato dall'informatore XXXXXXXXXX all'udienza del 4.04.2014 in quanto tale atto, diversamente da quanto prescritto dal n. 2) dell'accordo del 29.07.2004, rappresenta lo stato occupazionale di ogni ufficio al 20.02.2014, e cioè in epoca successiva rispetto alla riammissione in servizio della dipendente.

Alla stregua di tutto quanto appena illustrato non risulta conseguentemente provato che il tasso di copertura della filiale di Torremaggiore o delle altre filiali della provincia di Foggia era tale da non consentire, in conformità agli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, la riammissione della Cocca sicché la

disciplina collettiva suddetta non può essere considerata rispettata da Poste Italiane S.p.A. e quindi il provvedimento di trasferimento in argomento deve essere ritenuto - seppure alla luce del carattere sommario della cognizione che caratterizza il presente procedimento - non giustificato.

Né a conseguenze diverse rispetto a quelle appena riportate si può giungere attraverso l'esame del doc. 6) del fascicolo della convenuta, questo perché tale documento raffigura solo i posti ritenuti disponibili nei Comuni ivi indicati senza tuttavia specificare alla stregua di quale parametro il posto è stato considerato disponibile e soprattutto senza raffigurare il tasso di copertura assicurato dal personale stabile in ogni Comune.

Non meritevole di accoglimento è infine l'eccezione, sollevata da Poste Italiane S.p.A., relativa alla tardiva impugnazione stragiudiziale del trasferimento. In merito deve, infatti, essere rilevato che il *dies a quo* del termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, l. 183/2010 non può essere ravvisato (come invece sostenuto dalla convenuta) nel momento della notifica della nota del 6.12.2012 (di cui al doc. 3) del fascicolo della convenuta) perché in tale missiva si dava solo atto della asserita indisponibilità di posti presso la filiale di Torremaggiore e non si specificava invece quale fosse la sede di destinazione.

In ordine, poi, al requisito del "*periculum in mora*" la ricorrente ha provato di essere madre di due minori rispettivamente di otto e sei anni con sé conviventi.

Orbene, a fronte di ciò, il trasferimento a Suzzara (paese sito in provincia di Mantova e che dista oltre seicento chilometri dalla residenza dell'istante) per il tempo necessario alla pronuncia sul merito della controversia non consentirebbe alla Cocca di attendere con costanza ai compiti - gravanti su ogni genitore ex art. 147 c.c. e non delegabili a terzi - di istruzione ed educazione della propria prole.

Tale pregiudizio non potrebbe neanche essere utilmente evitato ipotizzando il trasferimento anche delle figlie a Suzzara in quanto, in questo modo, la prole sarebbe comunque costretta ad abbandonare il proprio ambiente familiare, scolastico e più in generale sociale con conseguente danno per lo sviluppo della stessa.

In conclusione, in accoglimento della richiesta attorea, va ordinato a Poste Italiane S.p.A. di riassumere la ricorrente presso la filiale di Torremaggiore.

Trattandosi di istanza d'urgenza proposta contestualmente al deposito della domanda sul merito, il riparto delle spese processuali per la fase cautelare sarà operato unitamente alla decisione sul merito.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina alla convenuta di riassumere l'istante presso la filiale di Torremaggiore;
- nulla dispone sulle spese processuali;
- fissa per la discussione nel merito l'udienza del 13.06.2014;
- manda gli atti alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Foggia, 8.04.2014

IL CANCELLIERE  
(Guglielmo Ottaviani)

Depositata in cancelleria

il

08/06/14

IL CANCELLIERE  
(Guglielmo Ottaviani)

Il Giudice del Lavoro  
(dott. Giuseppe Craca)

